



CITTÀ  
DI ANDRIA

Num. Ord. Del Giorno


Li




**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI  
CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto: REVISIONE PERIODICA EX ART. 20 D.LGS. 175/2016 E S.M.I DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE POSSEDUTE DALL' ENTE AL 31/12/2017 - RELATIVE DETERMINAZIONI.**

Fogli aggiunti n. \_\_\_\_\_

  
Il Responsabile Settore

  
Visto: per presa visione l'Assessore

SETTORE VI : PROGRAMMAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA , TRIBUTI, POLITICHE COMUNITARIE, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, RISORSE UMANE

- a) La proposta è pervenuta il \_\_\_\_\_
- Alla proposta sono allegati i seguenti documenti:

Relazione Tecnica , Relazione del Collegio Sindacale - Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'Area Nord Barese Ofantina-

La presente proposte viene trasmessa alla \_\_\_\_\_ commissione Consiliare Permanente il \_\_\_\_\_, ai sensi del Vigente Regolamento

La Commissione Consiliare Permanente il \_\_\_\_\_ ha espresso parere \_\_\_\_\_

La deliberazione diviene esecutiva

- a) Decorso l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione il cui periodo va dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_
- b) Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.to L. vo 267/2000

Sulla proposta di cui innanzi è stata adottata la deliberazione di Consiglio Comunale n° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ ore \_\_\_\_\_

Assenti:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

**CONSEGNA COPIE DELIBERE**

All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____
All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____
All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____
All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____
All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE

- che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;
- questo Ente con deliberazione n. 46 del 28/09/2017 ha approvato il Piano di razionalizzazione straordinario delle partecipazioni societarie ex art. 24 del D.Lgs. n. 175, nonché la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, disponendo altresì l'individuazione di partecipazioni da alienare e/o conservare.
- ai sensi della legge 190/2014 all'art. 1, comma 611, che dettava i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione", nonché ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1), questo Ente ha deliberato la dismissione della quota (30%) posseduta nella società Gal Murgia degli Svevi SRL, prevedendo altresì misure di razionalizzazione rivolte all'Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area nord barese ofantina S.c.a.r.l così come previsto all'art. 20 commi 1 e 2 del TUSP;
- una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

VISTO in particolare l'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare "annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione", entro il 31 dicembre di ciascun anno;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal comma 1:

*" I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti ;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4".*

DATO ATTO che alla data del 31 Dicembre 2017, il Comune di Andria deteneva le seguenti partecipazioni societarie:

Denominazione	Tipologia	% di partecipazioni	P.iva / C.F.	Capitale sociale
Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area Nord Barese Ofantina - Società Consortile a responsabilità limitata	Società partecipata	17,12%	05215080721	74.112,00
Andria Multiservice S.P.A.	Società strumentale partecipata	100%	05572800729	361.480,00
Gruppo di azione locale Le città di Castel del Monte società consortile a responsabilità limitata (G.A.L.)	Società partecipata	10,68 %	06994970728	93.636,00
Gal Murgia degli Svevi SRL	Società partecipata	30,00%	CF: 81001210723 P.IVA: 00956770721	51.644,00
Consorzio Teatro pubblico Pugliese	Ente pubblico economico partecipato	0,91%	01071540726	100.460,00
Autorità idrica pugliese	Ente strumentale partecipato	2,47%	07277870726 -	824.164,00

**ATTESO** che il Comune, conseguentemente, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c.2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo.

**TENUTO CONTO** che

- le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni previste di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P. possono essere alienate o essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P., ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione;
- nello specifico con delibera n. 46/2017, questo Ente ha deliberato relativa cessione della quota posseduta nella società Gal Murgia degli Svevi SRL nonché relativa richiesta di un Piano di riassetto societario volto all'applicazione di opportune misure di razionalizzazione dei costi di gestione dell'Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area nord barese ofantina S.c.a.r.l.;

**CONSIDERATO** altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**CONSIDERATO** che la Società Andria Multiservice S.p.a. è interamente partecipata dal Comune di Andria, avente ad oggetto la gestione di servizi ed attività strumentali per l'Ente con il modello del *in house providing*;


**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate e delle società in house dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**CONSIDERATA** l'attività istruttoria espletata dal competente Servizio Partecipazioni Societarie, sulla base degli atti trasmessi dagli Organismi Partecipati;

**TENUTO CONTO** delle valutazioni di carattere economico e finanziario dell'Ente espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il Comune di Andria alla data del 31/12/2017, così come meglio specificato nell'allegato, deteneva le seguenti partecipazioni:



**EVIDENZIATO** che in esecuzione del già richiamato Piano Operativo di Razionalizzazione allegato alla delibera n.46/2017, l'Ente intendeva mantenere le proprie partecipazioni nelle Società Andria Multiservice S.P.A., Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area Nord Barese Ofantina- Società Consortile a responsabilità limitata, Gruppo di azione locale Le città di Castel del Monte società consortile a responsabilità limitata (G.A.L.), stante la rilevanza in termini di percentuale di partecipazione al capitale sociale, di strategicità dei servizi gestiti rispetto alle finalità istituzionali perseguite, oltre che in relazione all'andamento dei risultati di bilancio conseguiti nell'ultimo triennio dagli organismi partecipati così come illustrato nella relazione tecnica allegata alla presente delibera;

**CONSIDERATO** che in ottemperanza al suddetto Piano di Razionalizzazione allegato alla Delibera 46/2017, il Servizio Partecipate ha posto in essere le seguenti attività e prodotto i relativi atti :

- procedura di alienazione rispetto alla partecipazione posseduta dall'Ente nel Gal Murgia degli Svevi, con pubblicazione del bando ad evidenza pubblica ex art.1 comma 569 legge n.147/2013 e che a seguito di gara deserta si è proceduto a relativa richiesta di recesso della quota, così come previsto all'articolo 2437 ter e quater del codice civile;
- richiesta all'Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area Nord Barese Ofantina con nota prot. n. 28916 del 26/03/2018 nonché con nota n. 69128/2018 del 26/07/2018 del relativo Piano di

Riassetto Societario teso alla razionalizzare i costi di funzionamento e di personale ai sensi dell'art. 20 del TUSP.

- con nota prot. 0051195 del 5/6/2018 "Piano delle performance 2018/2020 ( PEG/PDO) obiettivi gestionali a cui devono tendere le Società partecipate, comunicazione agli organismi Andria Multiservice S.p.A., GAL "Le Città di Castel del Monte" e Agenzia per occupazione e sviluppo dell'area nord barese ofantina, degli obiettivi di razionalizzazione dei costi di gestione e di graduale e significativa riduzione di quelli del personale, oltre ad una graduale riduzione delle spese di funzionamento e che con la stessa nota ha invitato gli organismi partecipati a fornire una serie di dati riferiti alle annualità 2015/2016/2017.
- inserimento dei dati nel portale ANAC e iscrizione nell' "Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house" così come previsto all'art. 192 del Dlgs n. 50/2016
- inserimento nella delibera n. 56/2018 "Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (artt. 243 bis e segg. TUEL), di obiettivi tesi ad ulteriore riduzione delle spese degli organismi partecipati, in particolare una riduzione sostanziale delle spese previste per il personale.
- nella fase di monitoraggio di ricognizione straordinaria delle partecipazioni delle Società ex art. 15 comma 4 del TUSP, comunicazione al Portale del Tesoro attraverso l' applicativo "Partecipazioni" denominata "Attuazione Alienazioni e Recessi", e inserimento delle informazioni relative alla dismissione della quota - GAL Murgia degli Svevi.

#### RILEVATO che

- al 31/12/2017 la Società Andria Multiservice SPA ha chiuso il bilancio in utile e che ai servizi resi dalla Società in House si applica la normativa specifica dell'articolo 5, commi 1, 2 e 5, nonché dell'articolo 7, comma 2 dell'articolo 192, 2 c del D Lgs 50/2016, che prevedono i criteri e i principi generali dell'universalità, socialità, qualità del servizio e ottimale impiego delle risorse pubbliche utilizzando l'affidamento in house dei servizi strumentali;
- Gruppo di Azione locale Città di Castel del Monte rientra nella fattispecie prevista all'art. 20 comma 2 del TUSP lett. b) "*società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti*", attualmente si precisa che il GAL è risultato essere beneficiario di un finanziamento rispetto alle Sottomisure 19.2/19.4. del PSR 2014-2020 e che sono in itinere procedure di selezione del personale;
- per quanto riguarda l'Autorità Idrica Pugliese e il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, non sono emersi aspetti rilevanti nel processo di Revisione periodica ai sensi art. 20 del TUSP.
- l'Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'Area Nord Barese Ofantina a seguito di approvazione del Piano di Riassetto Societario in ottemperanza alla Delibera di Consiglio Comunale n.46/2017, così come previsto dalla relazione del Collegio Sindacale dell'Agenzia, che si allega alla presente, non è stata in grado di assicurare "la continuità aziendale" e che lo stesso Ccollegio ha rilevato non solo la scarsa attivazione del progetto aziendale redatto dall'Agenzia, ma anche posto l'accento su problemi di natura economico finanziaria, che hanno determinato i recessi di ben sei enti soci;

#### VALUTATO in merito all' Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'Area Nord Barese Ofantina

- il Piano di Riassetto Societario;
- la Relazione del Collegio Sindacale;
- le direttive impartite dalla Delibera n.46/2017, soprattutto in materia di riduzione di spese del personale;

CONSIDERATO che l' Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'Area Nord Barese Ofantina, così come rilevato anche dalla Relazione del Collegio Sindacale, non ha previsto alcuna riduzione delle spese del personale, al contrario ha fatto registrare un aumento delle stesse di 150.000,00 mila euro per l'anno 2017.

**DATO ATTO** che, alla luce della documentazione agli atti, non è possibile confermare la partecipazione di questo Ente all'Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'Area Nord Barese Ofantina.

**CONSIDERATO** che questo Ente con Delibera di C.C n. 38/2018 ha posto in essere relativa procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis, d.lgs. n. 267/2000 deliberando conseguentemente l'approvazione di Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (artt. 243 bis e segg. TUEL) e relativo accesso al fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art. 243 ter TUEL.

**ACQUISITI** il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi dal Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, del Comune di Andria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, rispettivamente per gli aspetti tecnici e per quelli finanziari;

**VISTO** l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267

**VISTO** il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi di \_\_\_\_\_

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Dlgs 175/2016

**VISTO** il parere favorevole espresso dalla 1^ Commissione Consiliare Permanente nella seduta del \_\_\_\_\_;

#### **RICHIAMATO**

- il Regolamento di Contabilità;
- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 25/03/2015 avente ad oggetto " Piano Operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 co. 612 L. 190/2014)";
- il Piano di razionalizzazione straordinario delle partecipazioni societarie ex art. 24 del D.Lgs. n. 175 approvato con Delibera n. 46 del 28/09/2017;
- La relazione tecnica a cura del Servizio Società Partecipate che si allega alla presente;

con voti \_\_\_\_\_

#### **DELIBERA**

1. di **APPROVARE** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di **DARE ATTO** che la Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche possedute alla data del 31/12/2017 da questo ente ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016 e s.m.i, costituisce aggiornamento del "*Processo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 co. 612 l. 190/2014) - relazione conclusiva*", ai sensi dell'art. 24, c.2, TUSP approvato con delibera n. 46/2017;
3. di **APPROVARE** gli atti istruttori del Servizio Partecipate per l'anno 2018 nonché la relazione tecnica relativa alla revisione periodica ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016 di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Andria alla data del 31/12/2017 ( allegato A), allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
4. di **DARE ATTO** della Relazione del Collegio Sindacale dell'Agenzia per l'Occupazione e lo Sviluppo dell'area nord barese ofantina scarl del 18/6/2018, allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato B);
5. di **DARE MANDATO** al Servizio partecipate di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato, nonché di predisporre secondo la normativa vigente la relativa dismissione della quota dell'Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'Area Nord Barese Ofantina posseduta dal Comune di Andria;
6. di **DEMANDARE** alla Giunta Comunale e al Servizio di Segreteria Generale, il coordinamento

attuativo e la vigilanza sulla realizzazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tale scopo la Giunta comunale riferirà al Consiglio in merito all'attuazione di quanto costituisce oggetto della presente deliberazione attraverso relazione del Sindaco;

7. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
8. che l'esito della revisione periodica di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e s.m.i (Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate ) previsto anche dall'art. 24 c. 1 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i;
9. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti;
10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.
11. di provvedere alle relative pubblicazioni nel sito istituzionale dell'Amministrazione nonché nella sezione " amministrazione trasparente"


=====

**RELAZIONE DELL'UFFICIO**


L'istruttoria amministrativa è stata espletata in ottemperanza all'art. 20 del dlgs 175/2016

li, \_\_\_\_\_

Il compilatore  
d.ssa Grazia Prodon



Il Responsabile del Servizio  
dott. Domenico de Nigris




**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE sulla presente proposta**  
*ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000*

**FAVOREVOLE**

li, 14.12.2018

Il Responsabile del Settore




**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**  
*ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000*

**FAVOREVOLE**

li, 14.12.2018

Il Responsabile del Settore



**AGENZIA PER L'OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO  
DELL'AREA NORD-BARESE-OFANTINA**

**Società consortile a responsabilità limitata**

Via Marconi n. 39- 76121 Barletta BT

Codice fiscale = Partita iva = reg. imprese 05215080721  
Registro Imprese di BARI n. 04877990723  
Capitale Sociale € 74.112,00 i.v.

**RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI  
SOCl - bilancio chiuso al 31 dicembre 2017**

Relazione di revisione ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e relazione del collegio sindacale sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.

All'assemblea dei soci della "Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area Nord-Barese-Ofantina - società consortile a responsabilità limitata".

**Premessa**

Signori soci,

per la stesura della presente relazione al bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 il collegio sindacale si è avvalso della documentazione messa a disposizione dal consiglio di amministrazione.

Come già indicato nelle precedenti relazioni si ribadisce che il presupposto della **"continuità aziendale"** è un principio fondamentale nella scelta dei criteri di redazione del bilancio di esercizio; normalmente gli amministratori nel determinare se il presupposto della prospettiva della continuazione dell'attività è applicabile, devono tenere in considerazione tutte le informazioni disponibili sul futuro che è relativo ad almeno, ma non limitato, a dodici mesi dopo la data di riferimento del bilancio.

Le aspettative di introduzioni di normative comunali, provinciali, regionali, nazionali che in qualche modo assicurassero un incremento di attività del patto territoriale sono rimaste tali e nessuna novità è stata introdotta come chiaramente indicato nella nota integrativa. Di conseguenza la direzione aziendale ed il Consiglio di amministrazione ha modificato parzialmente l'assetto organizzativo finalizzato alla riduzione dei costi fissi.

In linea generale l'azienda rispetta il requisito della continuità, quando non vi sia né l'intenzione (da parte dei soci), né la necessità (in base ai dati patrimoniali, economici e finanziari) di cessare l'attività, di mettere in liquidazione o di assoggettare la stessa a procedure concorsuali.


Per quanto riguarda l'intenzione dei soci il collegio sindacale ribadendo quanto già espresso nella relazione al bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, evidenzia che la situazione si è ulteriormente aggravata e che appare del tutto chiara la volontà degli stessi soci che continuano, attraverso i propri consigli comunali, a manifestare la volontà di non credere più al progetto di sviluppo del patto territoriale, almeno nella attuale situazione.

**U**  
COMUNE DI ANDRIA  
Protocollo Generale della città di Andria  
Protocollo N. 0112877/2018 del 14/12/2018

INTEGRAZIONE A N. PROC. 112863/2018

N. 302

14 GIU 2018



I soci nell'ultima assemblea tenutasi il 5 luglio 2017 hanno deliberato *"preso atto del conclamato stato di crisi, di dare pieno ed ampio mandato al presidente di avviare e procedere ad eseguire tutti gli adempimenti preliminari e necessari che possano consentire l'avvio della procedura di licenziamento collettivo o di utilizzo degli ammortizzatori sociali.*

Originariamente gli enti pubblici soci dell'Agenzia erano undici comuni e la provincia BAT; progressivamente hanno abbandonato il progetto e sono usciti dalla società consortile ben 5 comuni: Bisceglie, Canosa di Puglia, San Ferdinando, Trani e Trinitapoli.

Nel corso dell'esercizio 2017 i comuni di Barletta e di Minervino hanno deliberato di avviare la procedura di alienazione della propria quota consortile nell'ambito del piano di razionalizzazione delle partecipate (legge Madia).

Con nota del 20/04/2018 il Comune di Barletta ha comunicato agli altri soci l'avvio della procedura per l'esercizio del diritto di prelazione per l'acquisto della propria quota di capitale sociale.

La situazione alla data del 31 dicembre 2017 è rappresentata nel seguente prospetto che riporta anche il valore delle quote consortili dell'anno 2017 e quelle prospettiche del 2018 in considerazione del fatto che il socio recedente è obbligato a versare la quota consortile per due anni compreso quello in cui si manifesta la volontà di recedere.

	socio	quota capitale sociale	% CAPITALE SOCIALE	socio al 31/12/17 (SI - NO)	data di recesso	anno di efficacia economica del recesso	quota consortile 2017	quota consortile 2018
1	Andria	12.688,00	17,12				149.420,00	149.420,00
2	Barletta	12.428,00	16,77				146.359,00	146.359,00
3	Bisceglie	8.320,00	11,23	NO	30/12/2016	2018	90.465,00	-
4	Canosa di Puglia	6.032,00	8,14	NO	28/08/2014	2016	-	-
5	Corato	7.436,00	10,03				79.364,00	79.364,00
6	Margherita di S.	4.004,00	5,40				33.109,00	33.109,00
7	Minervino	3.692,00	4,98				29.621,00	29.621,00
8	San Ferdinando	2.340,00	3,16	NO	22/12/2012	2014	-	-
9	Spinazzola	3.380,00	4,56				25.498,00	25.498,00
10	Trani	8.372,00	11,30	NO	30/12/2016	2018	91.312,00	-
11	Trinitapoli	4.160,00	5,61	NO	09/04/2014	2016	-	-
	Provincia Bat	1.000,00	1,35				7.127,35	7.127,35
	Amet	260,00	0,35					
	<b>totale</b>	<b>74.112,00</b>	<b>100,00</b>				<b>652.275,35</b>	<b>470.498,35</b>

L'originario progetto di sviluppo economico del patto territoriale appare non più perseguibile essendo venuta meno – nei fatti – la volontà dei soci originari che, si ripete e si ribadisce, si sono ridotti da 11 Comuni a solo 4 comuni, considerando anche la volontà espressa dagli ultimi due soci che hanno manifestato la volontà di dismettere la propria quota.

Del resto né il consiglio di amministrazione né i soci, seppur sollecitati, hanno prospettato un nuovo progetto e/o un nuovo programma delle attività di prestazione di servizi che l'Agenzia potrebbe prestare, aggiornando l'oggetto sociale in relazione agli attuali scenari normativi e di mercato e dimensionali della società.

Dal punto di vista della necessità indotta da eventuali criticità di carattere economico, finanziario o patrimoniale, il collegio sindacale, ai fini della valutazione della continuità aziendale ha analizzato i parametri che di seguito si riportano.

Aspetti economici:

- a) I ricavi per le prestazioni di servizi svolti dall'Agenzia nel corso dell'anno 2017 hanno registrato una ulteriore flessione in termini assoluti e relativi rispetto all'esercizio precedente; si è passati infatti da €. 366.012,00 a €. 273.730,00 con una riduzione di 90 mila euro. Con questi ricavi si copre circa il 20% dei costi complessivamente sostenuti dalla società consortile.
- b) Il sistema di quantificazione del contributo annuo consortile proposto dal consiglio di amministrazione e deliberato dall'assemblea dei soci ormai è sempre lo stesso da anni, non ha subito alcuna variazione.  
Il criterio, risalente nel tempo, fu stabilito in funzione della struttura economica ed organizzativa dell'Agenzia dell'epoca e di fatto ancorato soprattutto alla dimensione numerica degli abitanti di ciascun comune.  
Criterio che non è stato più modificato e continua ad essere tale senza alcun riferimento alle attività effettivamente prestate dalla società, dai servizi richiesti e/o offerti ai propri soci, dal risultato economico annuale conseguito.  
La somma dei ricavi per prestazioni di servizi e le quote consortili coprono circa il 70% dei costi complessivi.
- c) Le quote consortili dell'anno 2017 sono state di €. 652.275,00; la previsione dell'anno 2018 con la liberazione dell'impegno di versamento dei soci receduti Bisceglie e Trani, è l'ulteriore riduzione a €. 470.498,00, prevedendo razionalmente che non si voglia deliberare un aumento di quota a carico dei soci esistenti.
- d) Il costo del personale è incrementato di circa € 150.000,00 in questo scenario di crisi. La giustificazione è stata fornita dal consiglio di amministrazione nella nota integrativa ed è attribuibile:
- per circa 80 mila euro ad una modifica di contabilizzazione dei costi di esercizio; nel 2017 infatti, a differenza dell'esercizio precedente, sono stati iscritti i costi e i relativi oneri dei ratei di ferie e permessi non goduti dai dipendenti alla data di chiusura dell'esercizio;
  - per il residuo importo principalmente alle differenze retributive spettanti ad alcuni dipendenti scaturite da periodi di comporto e dall'incidenza dei costi ed oneri del responsabile di struttura.
- e) L'equilibrio economico aziendale è garantito dall'utilizzo di parte del "fondo consortile" e di "altri fondi" che vanno a coprire la quota parte dei costi di esercizio che non trovano capienza nei ricavi correnti, al fine di garantire il pareggio di bilancio.  
L'utilizzo del fondo consortile atto a coprire la quota parte dei costi di esercizio 2017 è di €. 316.063,00 pari al 23,47% dei costi complessivamente sostenuti. Si evidenzia che alla data di chiusura di esercizio la riserva di fondo consortile ammonta ad € 761.840,00.

#### Aspetti finanziari:

- a) La società non utilizza affidamenti bancari per l'esercizio della propria attività; ha una significativa disponibilità e liquidità tendenzialmente in riduzione; alcune risorse disponibili sui conti correnti di fatto non sono utilizzabili essendo vincolate sia pure per destinazione e non per un vincolo giuridico. Si potrebbero verificare criticità e tensioni finanziarie nella seconda parte dell'anno 2018 qualora la società non riesca ad incassare le quote da parte dei soci: correnti e arretrate, come già evidenziato dal responsabile amministrativo in occasione delle sedute di consiglio di amministrazione.
- b) L'ammontare dei crediti vantati nei confronti dei soci che non versano con tempestività i contributi consortili annui è ben superiore al valore della quota annua consortile complessiva; alla data di chiusura del bilancio l'Agenzia ha un credito nei confronti dei soci per i contributi annui di €. 721.096,00, di cui €. 280.968,00 relativi all'esercizio 2017.
- c) Le disponibilità finanziarie si sono ridotte rispetto all'esercizio precedente; alla data di chiusura del bilancio ammontano a €. 944.852,00 rispetto a €. 1.136.841,00 dell'esercizio precedente.

#### Aspetti patrimoniali:

Il patrimonio netto aziendale è costituito da due voci, essendo stato espunto un fondo rischi opportunamente riclassificato tra i fondi:

- Il capitale sociale di €. 74.112,00; il capitale sociale non risulta ridotto per i recessi verificatisi nel corso degli anni in quanto l'assemblea straordinaria dei soci regolarmente convocata dal consiglio di amministrazione non ha mai deliberato la riduzione del capitale sociale per l'uscita dei soci: Bisceglie, Canosa di Puglia, San Ferdinando, Trani e Trinitapoli. Il capitale sociale andrebbe ridotto da €. 74.112,00 a €. 44.888,00.
- La riserva consortile di €. 761.840,00 che rappresenta l'accumulo delle quote consortili degli anni precedenti che annualmente e parzialmente è utilizzato per raggiungere l'equilibrio economico senza modificare le quote consortili annuali.

Tutto ciò premesso il collegio sindacale ritiene che manchi il requisito della continuità aziendale:

- 1) Per la chiara volontà dei soci fondatori che hanno già evidenziato il 5 luglio 2017 l'esistenza di uno stato di crisi, e che nei fatti si stanno progressivamente riducendo uscendo dalla compagine societaria; attualmente i soci enti pubblici Comunali si sono ridotti da 11 a 6, e altri due Comuni a fine 2017 hanno manifestato la volontà di cedere la propria quota.
- 2) Per gli aspetti economici aziendali; l'equilibrio economico è raggiunto non attraverso i ricavi per prestazioni di servizi, maggiorato delle quote consortili ma

solo ed esclusivamente utilizzando parte delle riserve accumulate in passato nel cosiddetto "fondo consortile" che nel corso dell'esercizio 2018 potrebbe esaurirsi completamente. Le prestazioni di servizi coprono solo il 30% circa dei costi complessivi.

## Parte prima

### Relazione di revisione legale ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Il progetto di bilancio di esercizio della società chiuso al 31 dicembre 2017, è composto da: stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, il bilancio è redatto in forma abbreviata, ricorrendone i presupposti, è stato redatto dall'organo amministrativo ai sensi di legge e da questi trasmesso al collegio sindacale.

Abbiamo vigilato sull'impostazione generale data al bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo osserviamo quanto segue.

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio 2017 hanno utilizzato gli stessi criteri utilizzati negli esercizi precedenti, così come peraltro indicato in nota integrativa.

Il bilancio predisposto dal consiglio di amministrazione può riassumersi nelle seguenti sintetiche evidenze della situazione patrimoniale:

#### Prospetto di sintesi dei dati di bilancio al 31 dicembre 2017

stato patrimoniale	2017	2016	differenza
attività	2.623.725	2.895.130	- 271.405
passività	1.787.773	1.765.840	21.933
capitale netto	835.952	1.129.291	- 293.339
risultato di esercizio	zero	zero	

Si evidenzia, anche ai fini comparativi rispetto all'esercizio precedente, che come richiesto dal collegio sindacale il "F.do recupero imprese beneficiarie P.A. POM di €. 236.165,00 è stato riclassificato tra i fondi rischi.

Il risultato di esercizio trova conferma nel raffronto delle seguenti evidenze del conto economico:

**Conto economico sintetico comparato esercizi 2017 e 2016**

conto economico	anno 2017	anno 2016	differenza
Valore della produzione	€ 1.346.264,60	€ 1.272.231,00	€ 74.033,60
Costi della produzione	€ 1.314.639,76	€ 1.241.718,00	€ 72.921,76
<b>Differenza tra valore e costi di produzione</b>	<b>€ 31.624,84</b>	<b>€ 30.513,00</b>	<b>€ 1.111,84</b>
Proventi e oneri finanziari	-€ 1.936,84	-€ 2.576,00	€ 639,16
Proventi e oneri straordinari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Imposte di esercizio	-€ 29.688,00	-€ 27.937,00	-€ 1.751,00
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

Il bilancio e la Nota Integrativa vi hanno fornito un quadro esauriente e completo dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della gestione della società consortile nell'anno 2017 comparato con la situazione al 31 dicembre 2016.

Il collegio sindacale richiama l'attenzione e sottolinea che il pareggio di bilancio è stato conseguito utilizzando parte del fondo consortile esistente nella misura di €. 316.063,00, non essendo sufficienti le risorse economiche annuali a coprire le spese sostenute.

In particolare la struttura del valore della produzione del bilancio 2017 è sintetizzabile nel seguente schema:

**struttura del valore della produzione comparato 2017 - 2016**

Valore della produzione	anno 2017		anno 2016		differenze
	valore	%	valore	%	valore
Quote consortili annuali	€ 652.275	48,45%	€ 653.081	51,33%	-€ 806
Prestazioni varie di servizi	€ 274.393	20,38%	€ 364.242	28,63%	-€ 89.849
Utilizzo fondo consortile e altri fondi	€ 419.596	31,17%	€ 254.908	20,04%	€ 164.688
<b>le valore della produzione</b>	<b>€ 1.346.265</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 1.272.231</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 74.034</b>

La struttura e la dinamica dei costi complessivi dell'Agenzia nel corso dell'anno 2017 è sintetizzabile nel seguente schema:

**struttura del costo di produzione comparato 2017 - 2016**

Valore della produzione	anno 2017		anno 2016	
	valore	%	valore	%
Quote consortili annuali	€ 652.275		€ 653.081	
Prestazioni varie di servizi	€ 274.393		€ 364.242	
<b>totale quote + servizi</b>	<b>€ 926.669</b>		<b>€ 1.017.323</b>	
Costi di produzione	anno 2017		anno 2016	
	valore	% su quote consortili + prestazione servizi	valore	% su quote consortili + prestazione servizi
costi per servizi	€ 368.433	39,76%	€ 373.464	36,71%
costo del personale	€ 927.359	100,07%	€ 778.985	76,57%
ammortamenti e accantonamenti	€ 2.482	0,27%	€ 4.241	0,42%
accantonamenti spese legali	€ 0	0,00%	€ 60.000	5,90%
oneri diversi di gestione	€ 16.366	1,77%	€ 25.028	2,46%
<b>totale costi di produzione</b>	<b>€ 1.314.640</b>	<b>141,87%</b>	<b>€ 1.241.718</b>	<b>122,06%</b>
Gestione finanziaria	€ 1.937	0,21%	€ 2.576	0,25%
Imposte di esercizio	€ 29.688	3,20%	€ 27.937	2,75%
<b>Totale costi di produzione</b>	<b>€ 1.346.264</b>	<b>145,28%</b>	<b>€ 1.272.231</b>	<b>125,06%</b>

I criteri di valutazione adottati non si discostano da quelli utilizzati nei precedenti esercizi, nel rispetto dei principi di competenza e prudenza.

Si ribadisce e si sottolinea che a parere del collegio sindacale non sussiste il requisito della continuità aziendale per cui è necessario adottare i criteri di un'azienda in liquidazione rispetto a quelli di funzionamento.

Tuttavia in questo caso specifico le differenze tra i due criteri di valutazione appaiono poco rilevanti in quanto:

- le immobilizzazioni materiali che potrebbero essere valutate al prezzo di realizzo sono poco significative; sono iscritte in bilancio a poco più di €. 29.000,00, al loro costo storico; tale importo è di fatto controbilanciato da un debito nei confronti di un socio per €. 25.868,30 proprio per gli arredi.
- Altrettanto poco significative le immobilizzazioni finanziarie iscritte in bilancio al costo storico per €. 1.500,00.
- I crediti iscritti in bilancio al valore nominale, senza alcuna svalutazione, sono nella quasi totalità vantati nei confronti di enti pubblici e precisamente:
  - a) €. 872.953,15 vantati nei confronti dei soci per le quote consortili arretrate; tale valore comprende anche poco più di 270 mila euro di crediti incagliati, di cui 70 mila sono stati oggetto di contenzioso risolti favorevolmente, mentre per il restante sono solo stati interrotti i termini prescrittivi ma nessuna azione di recupero.
  - b) €. 192.478,00 vantati nei confronti di clienti (sostanzialmente enti pubblici) per le prestazioni eseguite e fatturate o da fatturare;

c) di enti pubblici, per cofinanziamento di specifici progetti e programmi.

- I DEBITI sono iscritti in bilancio al valore nominale, pari al presunto valore di estinzione.
- I FONDI PER RISCHI ED ONERI, sono stati prudenzialmente iscritti in bilancio e la loro natura dettagliata in nota integrativa.
- Il FONDO T.F.R. è stato calcolato nel rispetto della legislazione vigente e del contratto di lavoro. il valore del fondo, pari ad € 379.064,33 , corrisponde all'effettivo debito nei confronti di tutti i dipendenti in servizio alla chiusura dell'esercizio.
- I RATEI E RISCONTI, sia attivi che passivi, sono stati con noi concordati in modo da riflettere in bilancio il principio di competenza.

Tutte le voci esposte nella Situazione Patrimoniale e nel Conto Economico concordano perfettamente con le risultanze della contabilità regolarmente tenuta; a tale proposito si evidenzia che la struttura del piano dei conti rispecchia l'attività di rendicontazione progettuale peraltro riportata dettagliatamente nella nota integrativa.

Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico presentano, a fini comparativi, i valori dell'esercizio precedente.

Nella Nota Integrativa sono state fornite le informazioni richieste dall'articolo 2427 del Codice Civile e dall'articolo 10 della legge 72/83 sulle rivalutazioni.

Nel corso dell'esercizio il Collegio ha provveduto ai periodici controlli sulla tenuta della contabilità e sulla amministrazione effettuando le verifiche previste dall'articolo 2403 del Codice Civile; ha inoltre vigilato sull'osservanza delle legge e dell'atto costitutivo partecipando alla riunione dell'Assemblea dei soci ed alle quattro riunioni del Consiglio di Amministrazione.

---

Sulla scorta dei controlli effettuati, questo Collegio attesta che la contabilità della società consortile è tenuta in conformità alla legge e alle regole di corretta amministrazione e che la società esegue correttamente tutti gli adempimenti civilistici, fiscali e previdenziali;

In sintesi:

1. Il collegio sindacale ha svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della "Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area Nord-Barese-Ofantina – società consortile a responsabilità limitata" chiuso al 31 dicembre 2017.  
La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio, in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete all'organo amministrativo della società.  
È responsabilità del collegio sindacale il giudizio professionale espresso sul bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e basato sulla revisione legale.
2. L'esame del collegio sindacale è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione.

In conformità ai predetti principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.

Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo.

Esso comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori.

Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione redatta da questo stesso collegio.

3. A giudizio del collegio sindacale, con le considerazioni formulate in precedenza a riguardo della mancanza del requisito della continuità aziendale, il soprammenzionato bilancio d'esercizio è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, in base alle informazioni a disposizione della stessa società in relazione alle specifiche rendicontazioni dei singoli progetti.

Per quanto riguarda l'aspetto economico il bilancio della società consortile si è chiuso in pareggio con l'utilizzo di riserve consortili di €. 316.063,00 iscritte tra le voci che compongono il valore della produzione.

Si raccomanda a che l'assemblea voglia provvedere a deliberare l'adeguamento dell'entità del capitale sociale a che tenga conto dei recessi, avendo il consiglio già più volte convocato all'uopo l'assemblea dei soci che non ha mai deliberato in proposito.

## Parte seconda

### Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

La convocazione dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è stata effettuata nel termine statutario "lungo" dei 180 giorni per le motivazioni indicate nella nota integrativa.

Il collegio sindacale nel corso dell'esercizio 2017:

- Ha vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

- Ha partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non ha rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.
- ha acquisito dagli amministratori, durante le riunioni svoltesi, informazioni in merito all'andamento delle operazioni sociali o/e all'affari relativi alle attività progettuali in essere.
- Ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della società, tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni.

Non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c.

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.


In considerazione di tutto quanto sopra questo Collegio invita l'Assemblea ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 che si chiude con un pareggio di bilancio, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, alla luce delle indicazioni e dei suggerimenti esposti.

Andria, 14 giugno 2018 .

Il collegio sindacale


Presidente del collegio sindacale

Dott. Mario Costantini




Sindaco effettivo

Dott. Antonio Soldani



Sindaco effettivo

Dott. Savino Musicco





SETTORE 6  
SERVIZIO PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

All. A)

Relazione Tecnica

REVISIONE PERIODICA EX ART. 20 D.LGS. 175/2016 E S.M.I DELLE PARTECIPAZIONI  
PUBBLICHE POSSEDUTE DAL COMUNE DI ANDRIA AL 31/12/2017

**1. Premessa**

Con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

Tuttavia il legislatore con la legge 190/2014 art.1 comma 611 già disponeva agli Enti Locali, allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*, di avviare un *“processo di razionalizzazione”* delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, permettendo di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il *“processo di razionalizzazione”*, nel modo di seguito indicato:

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Alla luce della normativa appena citata, questo Ente ha provveduto ad approvare, con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 28/09/2017, il Piano di razionalizzazione straordinario delle partecipazioni societarie possedute alla data del 23 settembre 2016 ex art. 24 del D.Lgs. 175/2016.

Lo stesso Piano di razionalizzazione approvato il 28/09/2017 prevedeva non solo la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Andria disponendo altresì l'individuazione di partecipazioni da alienare e/o conservare, nonché le eventuali misure di razionalizzazione così come previsto all'art. 20 commi 1 e 2 del TUSP.

Nello specifico questo Ente ha deliberato la dismissione della quota posseduta nella società Gal Murgia degli Svevi SRL pari al 30% del capitale sociale, prevedendo altresì misure di razionalizzazione rivolte all'Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area nord barese ofantina S.c.a.r.l, richiedendo nello specifico *“...avvio di un piano di riassetto societario in grado di assicurare un reale supporto alle funzioni*



SETTORE 6  
**SERVIZIO PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**

*fondamentali ritenute necessarie per il proseguimento dei progetti in corso...*” in esecuzione del deliberato consiliare n. 46/2017.

**2. Revisione Periodica Partecipazioni Pubbliche Possedute dall'Ente ex art.20 TUSP**

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione precisando: *“annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*, entro il 31 dicembre di ciascun anno. In particolare i piani di razionalizzazione, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal comma 1:

*“ ..., corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano:*

- a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti ;*
- c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”.*

Le disposizioni relative alla razionalizzazione periodica, come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per “partecipazione” si deve intendere *“la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”*.

Una società si considera dunque, così come precisato anche nelle Linee Guida- Dipartimento del Tesoro- Corte dei Conti:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;

- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le “partecipazioni indirette” soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la “tramite” è controllata da più enti,




SETTORE 6  
*SERVIZIO PARTECIPAZIONI SOCIETARIE*

ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

**3. - Le partecipazioni dell'Ente**

Alla data del 31 Dicembre 2017, il Comune di Andria deteneva le seguenti partecipazioni societarie:





SETTORE 6  
**SERVIZIO PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**

**3.1. Società Andria Multiservice SPA**

Il capitale sociale della Società Andria Multiservice SPA è detenuto al 100% dal Comune di Andria interamente di proprietà del comune.

Con deliberazione consiliare n. 90 assunta in data 20/10/1999 è stato approvato lo schema dello Statuto della Società Mista Pubblico-Privata Andria Multiservice S.p.A., sottoscritto in data 19 luglio 2000 con partecipazione azionaria del Comune di Andria per una quota percentuale pari al 51% e la Società Italia Lavoro per la residua quota percentuale pari al 49% del capitale sociale di £. 700.000.000, il piano d'impresa e con successiva deliberazione n. 24 assunta dal Consiglio Comunale in data 01/03/2000, venivano apportate allo Statuto alcune modifiche ed approvati i patti parasociali e lo schema di atto costitutivo della società; venne approvato lo schema tipo di contratto di servizio per l'esercizio di alcuni servizi di organizzazione, gestione e manutenzione da affidarsi alla costituenda società mista.

Con Deliberazione Consiliare n. 43 del 11/06/2006, l'Amministrazione comunale ha acquistato dalla Società Italia Lavoro la residua quota percentuale pari al 49% del capitale sociale per cui attualmente è proprietaria del 100% delle quote azionarie.

Con Deliberazione Consiliare n. 32 del 19/06/2007, è stato approvato il nuovo Statuto con ampliamento dell'oggetto nei termini di cui all'art. 5 e all'art. 23 dello stesso Statuto.

Con delibera di C.C. n. 98 del 09/12/2009 è stata approvata la nuova bozza di statuto della Società "Andria Multiservice SpA" in cui si è precisato che la società, a totale capitale pubblico, ha per oggetto la gestione dei servizi ed attività strumentali per l'Ente con il modello dell'in house providing e che tra le attività previste rientrano:

- *la manutenzione ordinaria degli edifici comunali, spazi pubblici e scuole pubbliche compresi i relativi impianti e pertinenze già esistenti;*
- *manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione ed impianti elettrici degli edifici pubblici;*
- *manutenzione ordinaria del patrimonio stradale comunale interno ed esterno all'abitato;*
- *manutenzione ordinaria patrimoniale e di impianti sportivi;*
- *manutenzione ordinaria di reti di telecomunicazioni e trasmissione dati, di reti telematiche;*
- *manutenzione ordinaria di giardini, parchi e verde pubblico;*
- *manutenzione ordinaria patrimoniale e di infrastrutture di impianti sportivi*
- *manutenzione ordinaria di pulizia e sanificazione di edifici pubblici comprese pertinenze già esistenti, inclusa l'attività di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione;*
- *servizi di custodia degli immobili comunali;*

Con delibera di C.C. n. 98 del 09/12/2009 è stato approvato il nuovo Statuto dell' Andria Multiservice che prevede l'erogazione di servizi tra la Società ed il Comune di Andria regolati attraverso apposite convenzioni di **affidamento diretto** dei servizi previsti nell'oggetto sociale e con le quali sono definiti i controlli, le modalità di intervento nonché il piano economico-finanziario che determina il costo del servizio a carico dell'Ente.

L'Autorità Garante per la concorrenza ha espresso pareri in merito alla strumentalità di alcuni servizi che possono, quindi, essere affidati alle società a capitale pubblico, precisando che i servizi di manutenzione del patrimonio comunale ivi compreso gli impianti sportivi hanno natura strumentale ed accessoria rispetto ai bisogni dell'Amministrazione Locale, e non sono, quindi riconducibili alle



**SETTORE 6**  
**SERVIZIO PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**

categorie dei servizi pubblici locali a rilevanza economica di cui all'art. 23 - bis della Legge n. 133/2008 (si veda Parere AGCMAS590 del 19/3/2009 e Parere AGCMAS595 del 23/5/2009).

La normativa che disciplina l'affidamento in house degli Enti locali, con la quale si evidenzia che l'affidamento dei servizi strumentali è altresì consentito, se affidati a società per azioni a capitale pubblico maggioritario, nel nostro caso interamente pubblico, non richiede il previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica e, quindi, viene legittimamente affidata in via diretta.

Si evidenzia che:

- ricorrono i seguenti presupposti per confermare la tipologia dell'affidamento in house:
  - a) La totale partecipazione pubblica, ex art.5 dello Statuto;
  - b) il controllo analogo, ex art.20 Statuto;
  - c) l'esclusività dell'attività con l'Ente affidante, ex art.5 dello Statuto;
  - d) criteri della universalità e socialità previsti dall'art. 192 comma 2 del D Lgs 50/2016
- ricorrono i presupposti di efficacia ed economicità, ex art. 6 dello Statuto della società Andria Multiservice S.p.A., trattandosi nella fattispecie, di contratti il cui costo del personale è remunerato con contratti FISE, che sono decisamente più economici dei contratti applicati al personale delle aziende private;
- si è proceduto a dare attuazione alle prescrizioni normative del D.L. 66/2014 convertito nella legge n.89/2014, assicurando comunque la riduzione percentualizzata prescritta sulle "voci possibili, cioè al netto del costo del personale e della sicurezza non suscettibile di modificazione.
- Con delibera di C.C. n. 65 del 28/11/2014 sono stati espressi gli indirizzi per la rimodulazione dei contratti prevedendo una riduzione di due contratti di servizio e l'accorpamento dei relativi servizi;
- Con delibera di C.C. n. 38 del 31/07/2017, si è provveduto a rinnovare i contratti con la Società precisandone la durata, la descrizione dei servizi e le condizioni economiche poste alla base dei contratti stessi;
- la società è essenziale per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente in considerazione del fatto che la società si occupa della manutenzione del patrimonio comunale e della pulizia degli uffici oltre che della gestione dei sistemi informatici dell'ente;

Dal punto di vista economico-finanziario, la Società ha chiuso l'esercizio 2017 con un risultato positivo nonostante i ricavi 2016 abbiano subito una contrazione rispetto all'esercizio precedente. In particolare i ricavi al 31/12/16 sono stati di € 4.084.904 con un utile di € 16.942,00 mentre per il 2017 i ricavi sono stati pari a € 3.995.591 e il risultato economico pari € 8.035,00.

**MULTISERVICE SPA**

**RENDICONTO**

Dati identificativi dell'Organismo partecipato:	2015	2016	2017
Quota di partecipazione:	100,00%	100,00%	100,00%
Utile (+) o Perdita (-) d'esercizio	€ 15.001,00	€ 16.941,00	8035
Valore della produzione	€ 4.030.388,00	€ 4.091.928,00	3999349
Costi della produzione	€ 4.017.495,00	€ 4.050.871,00	3973101
di cui costi del personale al 31.12	€ 2.989.530,00	€ 3.071.248,00	3103998
Personale dipendente al 31.12	101	100	€ 100,00
Indebitamento al 31.12	€ 1.367.049,00	€ 1.267.046,00	1151176
Debiti verso l'Ente locale al 31.12	€ 290.890,00	€ 305.890,00	305890
Crediti dell'organismo verso l'Ente locale al 31.12	€ 1.891.853,00	€ 1.576.118,00	1745038



CITTÀ  
DI ANDRIA

SETTORE 6  
*SERVIZIO PARTECIPAZIONI SOCIETARIE*

E' intenzione dell'Amministrazione mantenere la propria quota nella Società Andria Multiservice SPA, in virtù della strumentalità della società, nonché in considerazione del fatto che la stessa svolge funzioni essenziali per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Tuttavia e non da ultimo è necessario porre in evidenza che con Delibera di C.C n. 38/2018 (procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis, d.lgs. n. 267/2000) nonché con approvazione della Delibera di C.C. n. 56/2018 "Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (artt. 243 bis e segg. TUEL) e relativo accesso al fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art. 243 ter TUEL.", questa Amministrazione ha approvato opportune misure tese prevalentemente al contenimento dei costi del personale e in generale una riduzione del 20% dei costi di funzionamento dell'Andria Multiservice da attuare nel 2019.



SETTORE 6  
*SERVIZIO PARTECIPAZIONI SOCIETARIE*

**3.2. Gruppo di Azione locale Città di Castel del Monte Società consortile a responsabilità limitata.**

Il Gruppo di Azione locale Città di Castel del Monte è Società consortile a responsabilità limitata partecipata dal Comune di Andria con una quota del 10,68%. Il comune di Andria possedeva inizialmente una quota superiore pari al 18,34%. Negli anni lo stesso Ente, a seguito di una riduzione del capitale sociale e relativa modifica dell'art. 5 dello Statuto GAL, ha ridotto la quota di partecipazione al GAL.

Il GAL (Gruppo di Azione Locale) è un organismo di diritto pubblico che ha l'obiettivo di perseguire lo sviluppo socio-economico delle aree rurali attraverso i fondi europei, ai sensi dell'art. 34, comma 4 reg. 13/2013, previsto nel Programma europeo LEADER; ai GAL è dedicato un asse dei Piani Regionali di Sviluppo Rurale finanziati dal FEASR (Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale). I GAL nascono quindi per il perseguimento di finalità di interesse generale; il Regolamento comunitario FEASR richiede che il partenariato locale che dà vita al GAL sia costituito almeno per il 50% da soggetti privati.

**“I gruppi di azione locale elaborano e attuano le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo”** (art 34, comma 1 Regolamento (UE) n. 1303/2013).

Lo scopo del Gal (ex art. 62 del Regolamento CE n. 1698/2005) è quello di definire e dare attuazione, mediante la predisposizione di un Piano di Sviluppo Locale (PSL), ad una strategia di sviluppo per le zone rurali definita secondo l'approccio LEADER e, nello specifico, ha come oggetto:

- la realizzazione delle strategie di sviluppo rurale definite nel Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 per la Regione Puglia, approvato con decisione del Comitato per lo Sviluppo Rurale svoltosi a Bruxelles il 23 gennaio 2008;
- la gestione dei fondi, nonché la sovrintendenza del funzionamento del partenariato, in conformità a quanto previsto dal Regolamento CE 1698/2005, per facilitare lo sviluppo rurale ed economico del territorio, delle piccole e medie imprese e/o le nuove iniziative imprenditoriali, promuovendo lo spirito di iniziativa e contribuendo al rilancio dell'economia e dell'occupazione nell'ambito prioritario del territorio rurale di Andria e Corato;
- la candidatura alla gestione di programmi promossi dall'Unione Europea così come previsto dalla delibera CIPE 8 maggio 1995 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla normativa in materia di Fondi Strutturali Comunitari, Fondi Nazionali afferenti alla programmazione Regione Puglia 2007/2013.

Da quanto evidenziato emerge che il GAL non svolge attività commerciale in senso stretto, proprio perché è stato costituito per dare attuazione sul territorio alle politiche di sviluppo rurale finanziate dalla Unione Europea, svolgendo nei fatti il compito di Soggetto Intermediario Locale.

La stessa Società è costituita in prevalenza da Soci privati, con la partecipazione minoritaria di Soci Pubblici, in particolare rappresentati dai Comuni di Andria e di Corato, dall'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia, dalle Università, un Liceo del territorio e da altri soggetti partecipati dalla Pubblica Amministrazione.

Dal punto di vista economico-finanziario, la società chiude con una perdita di € 8.531.00 nell'esercizio 2017.

E' utile sottolineare che il 30 dicembre 2015 la Giunta della Regione Puglia ha approvato definitivamente il PSR Puglia 2014-2020. Con successiva Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia n. 250 del 25 luglio 2016 è stato approvato il Bando per la selezione delle proposte di Strategia di Sviluppo Locale



SETTORE 6  
**SERVIZIO PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**

(SSL) dei Gruppi di Azione Locale a valere sulla Mis. 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” e Misura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione” a valere sulle risorse del PSR Puglia 2014/2020. Allo stato attuale la Regione Puglia ha pubblicato la graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale, proposte dai Gruppi di Azione Locale della Puglia, previsti dalle Sottomisure 19.2 e 19.4 del PSR della Puglia 2014-2020 e il Gal “Le Città di Castel del Monte” S.c.a.r.l. è risultato essere beneficiario di un finanziamento rispetto alle Sottomisure 19.2/19.4.

Tuttavia, il Gal Città di Castel del Monte, seppur rientrando nella fattispecie prevista all’art. 20 comma 2 del TUSP lett. b) “società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti” e quindi oggetto di razionalizzazione, ha previsto per l’attuazione delle Sottomisure 19.2 e 19.4 del PSR relative selezioni del personale.

Il Comune, quindi, ritiene di dover mantenere la partecipazione della società stante la strategicità della società ai fini della valorizzazione delle risorse specifiche delle zone rurali nell’ambito di un’azione integrata e multisettoriale, tenuto conto che la società non comporta, allo stato attuale, esborso di risorse economiche a carico dell’Ente.

Si conclude l’analisi con ulteriori dati economico- finanziari:

**GAL CASTEL DEL MONTE**

**RENDICONTO**

Dati identificativi dell'Organismo partecipato:	2015	2016	2017
Quota di partecipazione:	18,34%	10,68%	10,68%
Utile (+) o Perdita (-) d'esercizio	-€ 1.499,00	-€ 30.624,00	-€ 8.531,00
Valore della produzione	€ 1.264.956,00	€ 135.088,00	€ 147.040,00
Costi della produzione	€ 1.227.990,00	€ 167.605,00	€ 157.130,00
di cui costi del personale al 31.12	€ 74.780,00	€ 0,00	€ 22,00
Personale dipendente al 31.12	3	0	€ 0,00
Indebitamento al 31.12	€ 125.091,00	204927	323238
Debiti verso l'Ente locale al 31.12	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.750,00*
	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

\* recesso parziale Comune di Andria – restituzione parte della quota sociale



SETTORE 6  
SERVIZIO PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

**3.3. Gruppo di Azione locale Murgia degli Svevi S.r.l.**

Il Gruppo di Azione locale Murgia degli Svevi S.r.l. , società partecipata dal Comune di Andria, per una quota del 30%, attualmente, è in liquidazione. Con Delibera di Consiglio Comunale n. 10/2016 è stata deliberata l'alienazione della quota del GAL Murgia degli Svevi allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", di avviare un "processo di razionalizzazione" così come previsto dalla legge 190/2014 art.1 comma 611. Tuttavia con l'intervento del legislatore e con l'applicazione del TUSP, il Comune di Andria ha confermato l'alienazione della quota posseduta tramite procedura ad evidenza pubblica ex art.1 comma 569 legge n.147/2013, con delibera n. 46/2017. In attuazione al deliberato consiliare nonché ai sensi dell'art. 24 del TUSP il Servizio Società Partecipate con d. d. n. 2516/2018 ha approvato il bando di asta pubblica per la cessione della quota del GAL Murgia degli Svevi. Il Bando e relativi allegati sono stati pubblicati per ben due volte, per 15 giorni, decorrenti dal 26/09/2018 e per altri 15 giorni a decorrere dal 18/10/2018, all'Albo pretorio on-line di questo Comune, nonché sulla Home page del sito internet di questo Comune.

A seguito di presa d'atto con D. D. n. 3609 del 21/11/2018, riferita alla gara ad evidenza pubblica andata deserta, questo Ente sta procedendo alla liquidazione della quota posseduta così come previsto dal TUSP e dall'art. 2437 quater del codice civile. Nello specifico il Servizio Partecipate ha provveduto con nota PEC prot. n. 108352 del 30/11/2018 , che si allega alla presente, ad attivare la procedura di recesso e relativa messa in liquidazione della quota posseduta dall'Ente, così come previsto all'articolo 2437 ter e quater del codice civile.

Si conclude l'analisi con ulteriori dati economico- finanziari che mettono in evidenza le perdite di esercizio della società nel corso degli anni 2015-2016-2017;

**GAL MURGIA DEGLI SVEVI**

RENDICONTO

Dati identificativi dell'Organismo partecipato:	2015	2016	2017
Quota di partecipazione:	30,00%	30,00%	30,00%
Utile (+) o Perdita (-) d'esercizio	-€ 9.869,00	-€ 2.032,00	-€ 2.206,00
Valore della produzione	5000	€ 0,00	€ 0,00
Costi della produzione	14901	€ 2.045,00	€ 2.210,00
di cui costi del personale al 31.12	0	€ 0,00	€ 0,00
Personale dipendente al 31.12	1	0	€ 0,00
Indebitamento al 31.12	€ 39.723,00	€ 35.223,00	€ 1.000,00
Debiti verso l'Ente locale al 31.12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Crediti dell'organismo verso l'Ente locale al	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



SETTORE 6  
*SERVIZIO PARTECIPAZIONI SOCIETARIE*

**3.4. Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area Nord Barese Ofantina**

L'Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area Nord Barese Ofantina società consortile a r. l. è partecipata dal Comune per il 17,12%.

Il Comune ha aderito alla società con atto costitutivo del 17/07/1998, registrato a Trani il 05/08/1998 al num. 811.

L'Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area Nord Barese Ofantina è una società *multipartecipata* da altri Comuni ha per oggetto sociale la rappresentazione in modo unitario degli interessi delle Pubbliche Amministrazioni, degli Enti Pubblici e degli operatori economici dell'area Nord Barese e Ofantina con particolare riguardo ai soggetti aderenti al patto territoriale per lo sviluppo e l'occupazione dell'area nord barese ofantina, promuovendo e favorendo lo sviluppo integrato del territorio.

Nel corso del 2015 è stato posto in essere un processo di razionalizzazione, e il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia è stato ridotto da 5 (senza compensi o indennità) a 3 componenti (senza compensi ed indennità). Nel corso degli anni 2016 e 2017 le aspettative dei EE.LL. Soci prevedevano un incremento di attività del Patto territoriale, aspettative tuttavia disattese e come chiaramente indicato anche nelle note integrative allegate ai bilanci di esercizio nonché nelle relazioni del Collegio Sindacale per le annualità di riferimento. Conseguentemente molti Comuni, soci, hanno manifestato attraverso i propri consigli comunali, la volontà di non credere più nel progetto di sviluppo del Patto Territoriale, in considerazione dei dati patrimoniali, economici e finanziari, attivando in molti casi la procedura di alienazione della quota consortile. Originariamente gli Enti Pubblici soci dell'Agenzia erano undici Comuni e la provincia BAT; progressivamente hanno abbandonato il progetto e sono usciti dalla società ben 5 comuni: Bisceglie, Canosa di Puglia, San Ferdinando, Trani e Trinitapoli. Durante l'esercizio 2017 i comuni di Barletta e Minervino hanno deliberato, nell'ambito del piano di razionalizzazione delle partecipate, di avviare la procedura di alienazione della propria quota consortile. Sempre nel corso dell'anno 2017, tuttavia, il Comune di Andria con Delibera n. 46 del 28/09/2017 ha approvato la Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, prevedendo entro un anno dall'approvazione del deliberato consiliare che la società consortile avviasse un adeguato piano di riassetto societario attraverso una sostanziale revisione della spesa complessiva e, in particolare per quella prevista per il personale.

Solo il 01 Ottobre 2018 l'Assemblea dei soci dell'Agenzia ha approvato un nuovo piano di riassetto societario, piano che lo stesso Collegio sindacale con propria relazione depositata in data 14/06/2018, che si allega alla presente, ha certificato che l'Agenzia non è più in grado di assicurare la continuità aziendale ponendo altresì in evidenza il persistere di numerose criticità, in particolare l'aumento dei costi del personale, risultati incrementati di 150mila euro. Lo stesso Collegio Sindacale ha inoltre certificato la chiusura del bilancio di esercizio 2017 del PTO in pareggio, ma evidenziando che lo stesso pareggio di bilancio, senza alcun utile, è stato possibile non solo attraverso la riduzione del patrimonio netto, ma utilizzando anche gli utili del fondo consortile.

In ogni caso si rileva che nel nuovo piano continuano a persistere le criticità evidenziate nel piano di razionalizzazione straordinario, ovvero il non rispetto dei requisiti di cui all'art. 4 del D. Lgs 175/2016 e la non convenienza economica, aggravata, peraltro dalla onerosa quota associativa di €. 149.420,00.

In sede di analisi sono stati altresì valutati altri aspetti, quali la convenienza economica, il costo-opportunità per l'Ente, la necessità di razionalizzazione dei costi delle società, l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Agenzia, l'impatto dei conti dell'Agenzia sul bilancio dell'Ente



SETTORE 6  
**SERVIZIO PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**

(sia in termini di oneri che ricadono direttamente sul bilancio dell'Ente alla voce fondo perdite previste e sia di effetti potenziali diretti, quali, ad esempio, quelli legati agli obblighi di accantonamento previsti dall'articolo 21 del Tusp, o indiretti).

Tanto premesso, questo Ente rispetto alla suddetta partecipazione dovrà prevedere, la dismissione della quota pari al 17,12%. tenuto conto dell'obbligo di versare la quota per i prossimi due esercizi, così come previsto nello statuto dell'Agenzia.

Si conclude l'analisi, con i dati economico finanziari nonché con alcuni dati stralciati dalla Relazione del Collegio Sindacale dell'Agenzia depositata in data 14/06/2018

Conto economico sintetico comparato esercizi 2017 e 2016			
conto economico	anno 2017	anno 2016	differenza
Valore della produzione	€ 1.346.264,60	€ 1.272.231,00	€ 74.033,60
Costi della produzione	€ 1.314.639,76	€ 1.241.718,00	€ 72.921,76
<b>Differenza tra valore e costi di produzione</b>	<b>€ 31.624,84</b>	<b>€ 30.513,00</b>	<b>€ 1.111,84</b>
Proventi e oneri finanziari	-€ 1.936,84	-€ 2.576,00	€ 639,16
Proventi e oneri straordinari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Imposte di esercizio	-€ 29.688,00	-€ 27.937,00	-€ 1.751,00
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

struttura del valore della produzione comparato 2017 - 2016					
Valore della produzione	anno 2017		anno 2016		differenze
	valore	%	valore	%	valore
Quote consortili annuali	€ 652.275	48,45%	€ 653.081	51,33%	-€ 806
Prestazioni varie di servizi	€ 274.393	20,38%	€ 364.242	28,63%	-€ 89.849
Utilizzo fondo consortile e altri fondi	€ 419.596	31,17%	€ 254.908	20,04%	€ 164.688
<b>le valore della produzione</b>	<b>€ 1.346.265</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 1.272.231</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 74.034</b>

struttura del costo di produzione comparato 2017 - 2016					
Valore della produzione	anno 2017		anno 2016		
	valore	%	valore	%	
Quote consortili annuali	€ 652.275		€ 653.081		
Prestazioni varie di servizi	€ 274.393		€ 364.242		
<b>totale quote + servizi</b>	<b>€ 926.669</b>		<b>€ 1.017.323</b>		
Costi di produzione	anno 2017		anno 2016		
	valore	% su quote consortili + prestazioni servizi	valore	% su quote consortili + prestazioni servizi	
costi per servizi	€ 368.433	39,76%	€ 373.464	36,71%	
costo del personale	€ 927.359	100,07%	€ 778.985	76,57%	
annortamenti e accantonamenti	€ 2.482	0,27%	€ 4.241	0,42%	
accantonamenti spese legali	€ 0	0,00%	€ 60.000	5,90%	
oneri diversi di gestione	€ 16.366	1,77%	€ 25.028	2,46%	
<b>totale costi di produzione</b>	<b>€ 1.314.640</b>	<b>141,87%</b>	<b>€ 1.241.718</b>	<b>122,06%</b>	
Gestione finanziaria	€ 1.937	0,21%	€ 2.576	0,25%	
Imposte di esercizio	€ 29.688	3,20%	€ 27.937	2,75%	
<b>Totale costi di produzione</b>	<b>€ 1.346.264</b>	<b>145,28%</b>	<b>€ 1.272.231</b>	<b>125,06%</b>	



SETTORE 6  
SERVIZIO PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

PATTO TERRITORIALE NORD BARESE OFANTINO	RENDICONTO		
	2015	2016	2017
Dati identificativi dell'Organismo partecipato:	2015	2016	2017
Quota di partecipazione:	17,12%	17,12%	17,12%
Utile (+) o Perdita (-) d'esercizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Valore della produzione	€ 1.805.421,00	€ 1.272.231,00	€ 1.346.265,00
Costi della produzione	€ 1.373.262,00	1241718	1314640
di cui costi del personale al 31.12	€ 859.426,00	€ 778.985,00	€ 927.359,00
Personale dipendente al 31.12	24	24	24
Indebitamento al 31.12	€ 759.750,00	€ 737.949,00	€ 786.372,00
Debiti verso l'Ente locale al 31.12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 149.920,00	€ 161.420,00

### 3.5. Consorzio Teatro Pubblico Pugliese

Il Consorzio Teatro pubblico è stato istituito come Consorzio tra Comuni con natura di Ente pubblico economico partecipato anche dal Comune di Andria con una quota di 0,91%. Il Comune contribuisce con relativa quota associativa pari ad € 16.008,32.

L'avanzo di esercizio del Consorzio è pari ad € 1.141,00 :

	Valore di inizio esercizio	Altre destinazioni	Incrementi	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
Capitale	100.460				100.460
Riserva legale	3.593		869		4.462
Utile (perdita) dell'esercizio	869	869		1.141	1.141
Totale patrimonio netto	104.922	869	869	1.141	106.063

L'attività svolta dal Consorzio TPP è volta alla promozione e alla diffusione delle attività di spettacolo in Puglia, la crescita del pubblico, il rinnovamento e l'internazionalizzazione della scena, lo sviluppo della filiera dello spettacolo e delle industrie culturali e creative, delle connesse professionalità artistiche, tecniche e imprenditoriali che operano nella regione, e dell'attrattiva del territorio pugliese. Tuttavia lo stesso TPP è stato individuato anche nell'Esercizio 2017 dal Comune di Andria, quale soggetto a cui affidare l'organizzazione, la programmazione e la promozione del Programma annuale 2017 del 21esimo Edizione del Festival Internazionale di Andria Castel dei Mondi.

### 3.6. Autorità Idrica Pugliese

L'Autorità è un ente pubblico non economico dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile. La Regione Puglia dovendo ottemperare alla Legge 26 marzo 2010 n. 42, che prevedeva la Soppressione dell'Autorità d'Ambito Territoriale per la gestione delle risorse idriche, ha istituito con Legge Regionale 30 maggio 2011, n. 9 e successiva modifica L.R. n. 27/2011 l'Autorità idrica pugliese. L'AIP è soggetto rappresentativo dei comuni pugliesi per il governo pubblico dell'acqua, con sede legale in Bari, il comune di Andria partecipa direttamente per il 2,47%. Il risultato di esercizio 2017 dell'AIP si è chiuso in attivo € 331.378,1.



SETTORE 6  
**SERVIZIO PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**

Particolare importanza nell'andamento della gestione ha assunto in questi ultimi anni il monitoraggio della situazione di cassa. A tal fine il modello di bilancio proprio dell'armonizzazione ha introdotto l'obbligo della previsione, oltre che per gli stanziamenti di competenza (somme che si prevede di accertare e di impegnare nell'esercizio), anche degli stanziamenti di cassa (somme che si prevede di riscuotere e di pagare nell'esercizio); correlativamente il rendiconto espone le corrispondenti risultanze sia per la competenza che per la cassa. Il risultato di questa gestione coincide con il fondo di cassa di fine esercizio (o con l'anticipazione di tesoreria nel caso in cui il risultato fosse negativo) e con il conto del tesoriere rimesso nei termini di legge e parificato all'ente. Si rileva un aumento considerevole del Fondo Cassa effettivo al 31/12/2017 rispetto a quello iniziale al 01/01/2017, il quale è di € 6.661.543,45 in confronto a € 5.831.882,70. L'incremento del fondo cassa scaturisce da un'attività di monitoraggio costante e recupero di parte dei residui attivi.

**3.7 Altre partecipazioni e associazionismo**

Per completezza, si precisa che il comune di Andria aderisce, altresì, all'Associazione Città dell'Olio, al Comitato di gestione "strade del vino castel del Monte, al Comitato di gestione "strade dell'olio Castel del Monte", all'associazione Nazionale "Città del Vino", alla Camera di Commercio Italo Orientale, alla convenzione tra comuni ai sensi dell'art. 30 TUEL 267/2000 per PIT/2, all'ATO Rifiuti BA/1 in corso di liquidazione, all'ATO idrico Regione Puglia, all'OGA costituita ai sensi dell'art. 30 TUEL 267/2000, e all'ARO 2 Unione di comuni.

L'adesione alle associazioni, agli ATO, alle convenzioni ed Unioni di Comuni e la partecipazione ai Consorzi, essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto della presente Revisione Periodica ex art.20 TUSP.

Andria, lì, 14/12/18

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO PARTECIPAZIONI

Dott. Domenico De Nigris






SETTORE 6  
SERVIZIO TRIBUTI, PARTECIPAZIONI  
SOCIETARIE, POLITICHE COMUNITARIE

Spett. Le Gal Murgia degli Svevi  
galmurgiasvevisrl@pec.it

Premesso che:

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 30/03/2016 esecutiva ai sensi di legge: "Processo di Razionalizzazione Società Partecipate dell'Ente. Alienazione quota di partecipazione della Società G.A.L. MURGIA DEGLI SVEVI s.r.l., ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1 commi 611 e segg. Della Legge n.190/2014", venivano stabiliti criteri e definite le motivazioni per la dismissione della quota della Società G.A.L. MURGIA DEGLI SVEVI s.r.l.;
- con deliberazione n. 46 del 28/09/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: "Piano di razionalizzazione straordinario delle partecipazioni societarie ex art. 24 del D.Lgs. n. 175 e ss.mm. e ii. Ricognizione partecipazioni possedute - Individuazione Partecipazioni da alienare e/o conservare . Relative determinazioni" il Consiglio Comunale ha approvato, nei termini di legge, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, disponendo l'alienazione della quota della Società Gruppo di Azione Locale MURGIA DEGLI SVEVI s.r.l. e i tempi di alienazione della stessa;
- con propria determinazione n. 2516 del 07/09/2018 è stato approvato lo schema di Bando contenente le condizioni, le modalità ed i termini di gara, finalizzato ad indizione di una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di un possibile altro ente pubblico, non socio, interessato all'acquisto della quota del 30% posseduta da questo Ente;
- il Bando e relativi allegati sono stati pubblicati per ben due volte, per 15 giorni, decorrenti dal 26/09/2018 e per altri 15 giorni a decorrere dal 18/10/2018, all'Albo pretorio on-line di questo Comune, nonché sulla Home page del sito internet di questo Comune, garantendone adeguata pubblicità;
- con nota prot. n. 0051019/2018 nonché con PEC del 08/10/2018 questo Servizio comunicava alla Vostra società nonché alla CIBI Scarl srl, in quanto socio di maggioranza, relativa indizione della procedura ad evidenza pubblica per la cessione quota di partecipazione detenuta dal Comune di Andria;
- con determina n. 3609 del 21/11/2018, questo Servizio prendeva atto, che nei termini previsti dal Bando di Asta pubblica non risultava pervenuta alcuna offerta e che pertanto la gara per la cessione delle quote di partecipazione detenute da questo Ente nella società Gal Murgia degli Svevi srl, era andata deserta;

Alla luce delle premesse anzidette, considerato che questo Ente dovrà, entro il 31 dicembre 2018 procedere alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art.20 del Dlgs n.175/2016 e configurandosi l'applicazione dell'articolo 2437 quater del



Via Bari 75 - 76123 Tel 0883 290111 - fax 0883 290394

[d.denigris@comune.andria.bt.it](mailto:d.denigris@comune.andria.bt.it) - [tributi@cert.comune.andria.bt.it](mailto:tributi@cert.comune.andria.bt.it) - [www.comune.andria.bt.it](http://www.comune.andria.bt.it)

GAL MURGIA DEGLI SVEVI \_ comunicazione recesso Quota.doc

codice civile, così come previsto anche dal TUSP, laddove dispone che la partecipazione non alienata "è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'articolo 2437 ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437 quater del codice civile".

Posto che, l'articolo 2437 ter del c.c. prevede che il socio ha diritto alla liquidazione della quota posseduta solo, se espressamente, si avvale del diritto di recesso e che la stessa liquidazione in denaro della partecipazione in base ai criteri stabiliti dall'articolo 2437-ter, co. 2, "... è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni", così come ribadito anche dalla Sezione Marche, numero 25/2014/PAR del 16 aprile 2014, nonché dalla Corte dei conti, sezione controllo per la Lombardia, deliberazione n. 79 del 6 marzo 2018.

In considerazione della procedura anzidetta, che prevede l'attivazione del recesso da parte di questo Ente e la relativa richiesta di liquidazione della quota, **si comunica con la presente alla Società GAL Murgia degli Svevi, nonché a tutti i Soci**, che questo ufficio intende esercitare il diritto di recesso, secondo l'iter previsto dall'art. 2437 ter con contestuale richiesta agli Amministratori di valutazione della quota e relativa offerta ai soci, così come previsto all'art. 5 dello Statuto. Precisando che la liquidazione in denaro della quota posseduta dal Comune, dovrà avvenire o mediante acquisto della quota da parte di altro Socio o con relativa riduzione del capitale sociale, come previsto dal successivo art. 2437 quater.

Si chiede espressamente di comunicare la presente a tutti i soci del GAL in modo tale da poter esercitare pienamente le loro facoltà nell'ambito delle norme del codice civile e dello statuto.

Si rammenta che questo Ente dovrà, entro il 31 dicembre 2018, procedere alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art.20 del Dlgs n.175/2016 con approvazione di formale delibera di consiglio comunale e relativa trasmissione alla Corte dei Conti.

Pertanto si sollecita formale riscontro che contenga modalità e tempistica delle azioni di recesso che permetta all'Ufficio di dare contezza dello stato dell'arte del procedimento nella predetta delibera.

Cordialità,

Andria, data e protocollo informatico

*Il Funzionario Responsabile  
Dott. Domenico de Nigris  
(Firmato Digitalmente)*

Via Bari 75 – 76123 Tel 0883 290111 – fax 0883 290394

[d.denigris@comune.andria.bt.it](mailto:d.denigris@comune.andria.bt.it) - [tributi@cert.comune.andria.bt.it](mailto:tributi@cert.comune.andria.bt.it) - [www.comune.andria.bt.it](http://www.comune.andria.bt.it)

GAL MURGIA DEGLI SVEVI \_ comunicazione recesso Quota.doc